

La trasformazione delle imposte anticipate in crediti di imposta dopo l'intervento della Manovra Monti

Il presente contributo analizza le problematiche operative e i riflessi contabili della trasformazione delle imposte anticipate in crediti di imposta ai sensi del D.L. n.225/10 (c.d. Milleproroghe), alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n.201/11 (c.d. Decreto salva Italia).

Premessa

Le imposte anticipate, come è noto, vengono iscritte al fine di rinviare agli esercizi futuri l'onere fiscale connesso a variazioni in aumento del reddito civilistico a fronte di costi fiscalmente indeducibili, che assumono natura temporanea, ovvero che daranno diritto a corrispondenti variazioni in diminuzione negli esercizi in cui le suddette componenti negative risulteranno deducibili.

Le imposte anticipate rappresentano, dunque, i benefici futuri che spettano all'impresa a fronte di deduzioni fiscali che sono state rinviate agli esercizi successivi.

Nonostante nella prassi vengano spesso indicate come "crediti", le imposte anticipate non rappresentano un vero e proprio credito, in quanto non sono direttamente liquidabili. Esse sono monetizzabili solo indirettamente, attraverso la riduzione del debito di imposta che si manifesterà quando l'impresa, in applicazione delle disposizioni tributarie, potrà operare le corrispondenti variazioni in diminuzione del reddito imponibile¹.

Sotto tale profilo risulta più corretta la denominazione di "attività per imposte anticipate" prevista dai principi contabili nazionali o quella di "deferred tax asset" (DTA) prevista dai principi contabili internazionali.

Le disposizioni introdotte dall'art.2, commi da 55 a 58 del D.L. n.225/10², successivamente modificate ed integrate dall'art.9, co.1, del D.L. n.201/11³, hanno invece previsto per i soggetti Ires⁴, al ricorrere di talune circostanze, la possibilità di trasformare parte delle attività per imposte anticipate in veri e propri crediti d'imposta, che possono essere:

- monetizzati attraverso la compensazione con altre imposte;
- oppure ceduti all'interno del gruppo;
- o chiesti a rimborso.⁵

* Dottore Commercialista

¹ La monetizzazione è dunque condizionata alla circostanza che vi sia un reddito imponibile.

² D.L. n. 225/10 (c.d. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla L. n.10/11.

³ D.L. n.201/11 (c.d. "decreto Monti" o "salva Italia"), convertito con modificazioni dalla L. n.214/11.

⁴ La norma fa infatti riferimento ai soggetti per i quali interviene l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci o dei diversi organi competenti per legge e dunque alle società ed enti soggetti passivi Ires ai sensi dell'art.73 del Tuir (cfr. R.M. n.94/E/11).

⁵ In particolare, dopo le modifiche apportate dal D.L. n.201/11 il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle imposte anticipate può essere:

Le tre opzioni per la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta

Con le modifiche apportate dal D.L. n.201/11, risultano attualmente previste tre fattispecie di trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta.

Al riguardo, nel silenzio della norma, ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere che la trasformazione operi soltanto per le imposte anticipate relative all'Ires, in quanto il co.55 dell'art.2 del D.L. n.225/10 fa riferimento alle attività per imposte anticipate relative alle svalutazioni crediti (deducibili solo ai fini Ires) e all'avviamento e alle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi (ovvero ai fini Ires).

⇒ Trasformazione in ipotesi di perdita civilistica

La prima ipotesi (l'unica originariamente prevista dal D.L. n.225/10), prevede che, a condizione che nel bilancio individuale della società sia rilevata una perdita d'esercizio (ovvero una perdita civilistica), possano essere trasformate in credito di imposta le imposte anticipate che si sono generate a seguito del differimento della deduzione dei seguenti componenti negativi di reddito:

- ➔ svalutazioni dei crediti degli enti creditizi e finanziari di cui all'art.106, co.3, del Tuir⁶. Tali svalutazioni, per la parte che eccede il limite dello 0,30% del valore dei crediti verso la clientela, non risultano deducibili nell'esercizio in cui sono iscritte in Conto economico ma nei 18 esercizi successivi, in quote costanti;⁷
- ➔ riduzione di valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali (marchi, brevetti ecc.). Si tratta delle quote di ammortamento, di svalutazioni, anche derivanti da *impairment*, imputate a Conto economico per un ammontare maggiore di quello riconosciuto ai fini fiscali⁸.

Inoltre, in questa ipotesi la trasformazione avviene limitatamente all'importo che deriva dal prodotto tra:

- 1) la perdita d'esercizio; e
- 2) il rapporto tra le imposte differite attive rilevanti e la somma del capitale e delle riserve.

➔ Pertanto, l'importo oggetto di trasformazione sarà tanto maggiore quanto più la perdita di esercizio sarà elevata rispetto al Patrimonio netto.

Le finalità originarie di questa disposizione attengono alla riduzione degli effetti negativi che l'iscrizione delle imposte anticipate comporta ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza (*TIER 1*) delle banche italiane alla luce dell'entrata in vigore dell'accordo di Basilea III.⁹ La norma risulta, tuttavia, applicabile anche ai soggetti diversi dalle banche, limitatamente alle imposte anticipate relative all'avviamento e agli altri beni immateriali, come confermato dalla stessa prassi ministeriale.¹⁰

– utilizzato in compensazione con altre imposte o contributi, senza limiti di importo, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.241/97;
– ceduto, al valore nominale, ad altre società del gruppo, ai sensi dell'art.43-ter del DPR n.602/73, le quali potranno utilizzarlo in compensazione;
– chiesto a rimborso per l'eccedenza che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui sopra.

⁶ Pur nel silenzio della norma, è fondato ritenere che la possibilità di trasformazione in crediti d'imposta sia estendibile anche alle imposte anticipate iscritte con riferimento alle svalutazioni eccedenti relative ai nuovi crediti degli enti creditizi e finanziari, di cui al co.3-bis) dell'art.106 del Tuir, che sono deducibili nei nove esercizi successivi. Ciò in quanto la disposizione di cui al co.3-bis) rappresenta una "integrazione" di quella di cui al co.3, dato che prevede, per i nuovi crediti concessi dal 2009, un regime più favorevole di deducibilità (limite di deducibilità delle svalutazioni nette nella misura dello 0,5% anziché dello 0,3% dei crediti in bilancio e deducibilità dell'eccedenza nei 9 esercizi successivi anziché nei 18 esercizi successivi).

⁷ L'esclusivo riferimento alla disciplina delle svalutazioni crediti degli enti creditizi e finanziari porta a concludere che analoga facoltà di trasformazione in credito di imposta non è invece riconosciuta alle imposte anticipate relative alle svalutazioni crediti indeducibili delle imprese industriali e commerciali, disciplinate dal co.1 dell'art.106 del Tuir.

⁸ Rientrano nel campo di applicazione della disposizione sulla trasformazione delle imposte anticipate anche quelle derivanti dall'ammortamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali che sono stati oggetto di affrancamento ai sensi dell'art.15, co.10, del D.L. n.185/08, con il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16%, per i quali le quote di ammortamento fiscalmente deducibili, in deroga alla regola generale, sono determinate sulla base di un periodo di 10 anni (9 anni fino al 2010), anziché di 18.

⁹ Per maggiori approfondimenti sulla questione si rinvia a R. Parisotto, "Trasformazione in crediti d'imposta delle imposte differite iscritte nei bilanci delle banche", in Corriere Tributario n.13/11, pag.1052.

¹⁰ Cfr. R.M. n. 94/11.

La conversione in crediti d'imposta ha efficacia a partire dalla data di approvazione del bilancio con riferimento al quale le imposte anticipate sono state oggetto di trasformazione in crediti d'imposta. Ad esempio, nel caso di trasformazione delle imposte anticipate iscritte nel bilancio al 31/12/11, gli effetti decorreranno dall'aprile del 2012, quando verrà approvato il bilancio 2011.

La prima applicazione della norma riguarda il bilancio approvato successivamente alla data di entrata in vigore della L. n.10/11 di conversione del D.L. n.225/10, ovvero dal 27 febbraio 2011. Pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, dall'approvazione del bilancio 2010.

⇒ Trasformazione in ipotesi di perdita fiscale

La seconda ipotesi, contemplata dal nuovo comma 56-bis dell'art.2 del D.L. n.225/10, prevede la trasformazione delle imposte anticipate anche quando la società evidenzia una perdita fiscale generata dalla deduzione delle suddette componenti negative relative a svalutazione dei crediti degli enti creditizi e finanziari e dal valore dell'avviamento e di altre attività immateriali.

In tale ipotesi non si rende applicabile il limite quantitativo proporzionale operante nella fattispecie precedente.

Questa ulteriore disposizione rappresenta la possibilità di monetizzare le imposte anticipate relative a svalutazione crediti ad avviamento e beni immateriali, che viene offerta a quelle imprese che, pur non evidenziando una perdita civilistica, non riescono a fruttare i benefici connessi al recupero delle deduzioni che hanno generato la fiscalità anticipata in quanto non presentano un imponibile fiscale positivo.¹¹

⇒ Trasformazione in ipotesi di scioglimento della società

Il nuovo comma 56-ter dell'art.2 del D.L. n.225/10 prevede, infine, la possibilità di trasformare in crediti di imposta le DTA relative a svalutazione crediti di banche e finanziarie e ad avviamento e altre immobilizzazioni immateriali, in base alle due modalità viste in precedenza, anche con riferimento ai bilanci di liquidazione volontaria, ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.

È inoltre prevista una vera e propria terza ipotesi di trasformazione delle imposte anticipate applicabile quando il bilancio finale di cessazione dell'attività, per liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzia un Patrimonio netto positivo. In tal caso sono trasformate in crediti d'imposta, per l'intero ammontare, le imposte anticipate generate dalle suddette poste.

La *ratio* di questa ultima disposizione è quella di consentire la monetizzazione delle imposte anticipate relative a svalutazioni crediti di banche e avviamento e altre attività immateriali nei casi in cui i relativi benefici fiscali non possono essere sfruttati perché la società si estingue e dunque non avrà imponibili fiscali futuri.

Da precisare che la procedura di liquidazione volontaria non potrà essere utilizzata con l'unico scopo di ottenere la trasformazione delle imposte anticipate, in quanto la norma precisa che si rende applicabile la disciplina antielusiva generale contenuta nell'art.37-bis del DPR n.600/73.

¹¹ Nel caso in cui non vi sono imponibili fiscali sufficienti, infatti, le variazioni in diminuzione relative alle svalutazioni dei crediti e agli ammortamenti delle attività immateriali si traducono in una perdita fiscale e ciò comporta la sostituzione delle imposte anticipate su dette attività con quelle (eventualmente) iscritte sulla perdita fiscale. In tal caso la monetizzazione delle imposte anticipate non potrebbe più avvenire ai sensi della precedente ipotesi relativa alla presenza di perdite civilistiche, in quanto negli esercizi successivi non vi sarebbero più imposte anticipate relative a svalutazioni crediti e a beni immateriali, per cui la monetizzazione delle predette DTA potrebbe avvenire solo indirettamente nel caso vengano effettivamente sfruttate negli esercizi successivi le perdite fiscali che sono state generate dalle predette variazioni in diminuzione.

Aspetti operativi e riflessi contabili della trasformazione delle DTA in crediti di imposta

Di seguito saranno illustrati, attraverso casi pratici, le problematiche operative e gli adempimenti contabili per le tre ipotesi di trasformazione delle imposte anticipate in crediti di imposta.

1 TRASFORMAZIONE IN IPOTESI DI PERDITA CIVILISTICA

Si consideri il caso di un istituto di credito che nell'anno 2009 ha iscritto in bilancio svalutazioni di crediti, al netto delle rivalutazioni, per complessivi € 4.590.000, a fronte di un limite di deducibilità di cui all'art.106, co.3 del Tuir di € 3.240.000. In tal caso le svalutazioni nette eccedenti il predetto limite, pari a € 2.700.000, sono state riprese a tassazione nell'ambito della dichiarazione Unico 2010 per l'anno 2009 e dedotte in quote costanti nei successivi 18 esercizi. A fronte del rinvio della deduzione delle svalutazioni crediti l'istituto bancario ha iscritto imposte anticipate (Ires) secondo il prospetto seguente.

Anno di deduzione	Quota della svalutazione eccedente nel 2009 deducibile nell'esercizio	Imposte anticipate (27,5%)
2010	150.000	41.250
2011	150.000	41.250
2012	150.000	41.250
2013	150.000	41.250
2014	150.000	41.250
2015	150.000	41.250
2016	150.000	41.250
2017	150.000	41.250
2018	150.000	41.250
2019	150.000	41.250
2020	150.000	41.250
2021	150.000	41.250
2022	150.000	41.250
2023	150.000	41.250
2024	150.000	41.250
2025	150.000	41.250
2026	150.000	41.250
2027	150.000	41.250
Totale	2.700.000	742.500

Con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2011, l'istituto bancario evidenzia una perdita di esercizio pari a € 6.000.000, a fronte di un Patrimonio netto di complessivi € 20.000.000 (al lordo della perdita stessa). In particolare, la perdita da prendere a riferimento dovrebbe essere quella evidenziata nel Conto economico del bilancio civilistico e dunque al netto delle imposte correnti e differite di competenza. Inoltre, poiché la norma fa riferimento alla "somma del capitale e delle riserve", il Patrimonio netto di riferimento dovrebbe comprendere, oltre al Capitale sociale, tutte le riserve iscritte nel bilancio, indipendentemente dalla loro formazione e natura (riserve di utili e riserve di capitale), al netto di eventuali perdite di esercizi precedenti rinviate a nuovo (ma senza considerare la perdita dell'esercizio di riferimento).

Nel bilancio della banca al 31 dicembre 2011 risultano iscritte imposte anticipate per complessivi € 660.000, corrispondenti all'importo iscritto originariamente meno le imposte anticipate che si sono riversate negli anni 2010 e 2011 (= € 41.250 x 2) a seguito delle variazioni in diminuzione operate con riferimento alle quote di svalutazione deducibili in detti esercizi (€ 150.000 per ciascun anno).

Poiché il rapporto tra le perdite di esercizio e la somma del capitale e delle riserve è pari al 30% (= 6.000.000 / 20.000.000) potranno essere trasformate alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 (ovvero nel corso del 2012) imposte anticipate per complessivi € 198.000 (= 660.000 x 30%).

Con effetto dall'esercizio in cui avviene la trasformazione non risulteranno più deducibili, come del resto espressamente previsto dal predetto comma 55, i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta. Se, infatti, la banca continuasse a dedurre interamente le quote di svalutazione dei crediti anche dopo l'avvenuta trasformazione, continuerebbe a sfruttare quel beneficio fiscale che è già stato monetizzato attraverso la trasformazione delle DTA in credito di imposta.

È dunque necessario che vengano ridotte le quote di svalutazione da dedurre nei rimanenti 16 esercizi. Tale riduzione, in assenza di specifiche previsioni normative e di chiarimenti ministeriali, si ritiene possa essere operata in misura proporzionale alla quota di DTA trasformate, ma dovrebbero essere consentiti anche criteri alternativi. Nell'esempio proposto le quote di competenza degli esercizi successivi saranno pertanto ridotte del 30% (con conseguente riduzione proporzionale delle imposte anticipate residue). Il nuovo prospetto di deducibilità delle svalutazioni eccedenti del 2009 assume dunque la seguente struttura.

Anno di deduzione	Quota della svalutazione eccedente nel 2009 deducibile nell'esercizio	Imposte anticipate
2012	105.000	28.875
2013	105.000	28.875
2014	105.000	28.875
2015	105.000	28.875
2016	105.000	28.875
2017	105.000	28.875
2018	105.000	28.875
2019	105.000	28.875
2020	105.000	28.875
2021	105.000	28.875
2022	105.000	28.875
2023	105.000	28.875
2024	105.000	28.875
2025	105.000	28.875
2026	105.000	28.875
2027	105.000	28.875
Totale residuo	1.680.000	462.000

Per quanto riguarda la rappresentazione contabile della trasformazione delle imposte anticipate in credito d'imposta si ritiene che l'operazione debba essere rilevata esclusivamente a livello patrimoniale, attraverso la seguente scrittura.

Crediti di imposta ex D.L. n.225/10	a Attività per imposte anticipate	198.000	198.000
-------------------------------------	-----------------------------------	---------	---------

In alternativa, si potrebbe ammettere anche un interessamento del Conto economico, al solo fine di evidenziare separatamente lo storno (c.d. *reversa*) delle imposte anticipate, conseguente al loro anticipato realizzo, e i proventi “straordinari” derivanti dal riconoscimento del credito di imposta, attraverso le seguenti scritture.

Imposte anticipate (C/E)	a Attività per imposte anticipate (S/P)	198.000	198.000
--------------------------	---	---------	---------

Crediti di imposta ex D.L. n. 225/2010	a Proventi per crediti d'imposta	198.000	198.000
--	----------------------------------	---------	---------

Da precisare che, come espressamente previsto dall'art.2, co.57 del D.L. n.225/10, il credito di imposta, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi¹², non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap.

2 TRASFORMAZIONE IN IPOTESI DI PERDITA FISCALE

Si consideri il caso di un'impresa industriale che nell'anno 2002 ha iscritto in bilancio un avviamento, derivante da acquisto d'azienda, per € 900.000, il quale ai fini civilistici è ammortizzato in un periodo di 9 anni, mentre ai fini fiscali in un periodo di 18 anni ai sensi dell'art.103 del Tuir. I due piani di ammortamento sono i seguenti.

Anno di deduzione	Quota civilistica	Quota fiscale	Differenza cumulata	DTA (saldo progressivo)
2002	100.000	50.000	50.000	13.750
2003	100.000	50.000	100.000	27.500
2004	100.000	50.000	150.000	41.250
2005	100.000	50.000	200.000	55.000
2006	100.000	50.000	250.000	68.750
2007	100.000	50.000	300.000	82.500
2008	100.000	50.000	350.000	96.250
2009	100.000	50.000	400.000	110.000
2010	100.000	50.000	450.000	123.750
2011		50.000	400.000	110.000
2012		50.000	350.000	96.250
2013		50.000	300.000	82.500
2014		50.000	250.000	68.750
2015		50.000	200.000	55.000
2016		50.000	150.000	41.250
2017		50.000	100.000	27.500
2018		50.000	50.000	13.750
2019		50.000	0	0
Totale	900.000	900.000		

¹² Con la R.M. n.94/E/11 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel modello Unico 2011 (per l'anno 2010), il credito d'imposta deve essere indicato nella sezione XIX del quadro RU, righe da RU98 a RU103, indicando il codice credito "80".

Con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 l'avviamento risulta completamente ammortizzato a livello civilistico, mentre ai fini fiscali è a metà del periodo di ammortamento¹³.

Nel 2011 e negli otto esercizi successivi la società ha dunque diritto di portare in diminuzione una quota annuale di € 50.000, fino a concorrenza della quota di ammortamento (€ 450.000) che non è stata dedotta negli esercizi precedenti.

La determinazione del reddito imponibile Ires per l'anno 2011 evidenzia una perdita fiscale di € 60.000. Tenuto conto che la società ha operato la variazione in diminuzione di € 50.000 di competenza del 2011, la perdita fiscale è imputabile per € 50.000 alla deduzione relativa all'avviamento e dunque potrà essere trasformata in credito di imposta l'imposta anticipata di € 13.750 (= 50.000 x 27,5%) corrispondente a tale deduzione, con effetto dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2011 e quindi nel corso del 2012.

Anche in questo caso, al fine di evitare una duplicazione del beneficio, è previsto che la perdita del 2011 che potrà essere utilizzata negli anni successivi debba essere determinata al netto delle deduzioni le cui corrispondenti imposte anticipate sono state oggetto di trasformazione in crediti di imposta. Pertanto, potrà essere riportata negli esercizi successivi unicamente la perdita fiscale di € 10.000 (= € 60.000 – 50.000).

3 TRASFORMAZIONE IN IPOTESI DI PERDITA FISCALE

Si consideri nuovamente l'esempio precedente, ipotizzando che la società sia posta in liquidazione e presenti un bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2012, con un patrimonio finale positivo.

Alla predetta data, come ricavabile dalla tabella precedente, risultano imposte anticipate residue per € 96.250, determinate sulle residue quote di ammortamento deducibili in via extracontabile fino al 2019 (di complessivi € 350.000).

In tal caso, ai sensi del secondo periodo, co.56-*bis*, art.2, del D.L. n.225/10 le imposte anticipate pari a €96.250 potranno essere interamente trasformate in credito di imposta.

Ancorché non sia espressamente indicato dalla norma si ritiene che in questa ipotesi gli effetti della trasformazione delle imposte anticipate decorrano dall'approvazione del bilancio finale di cessazione dell'attività.

¹³ Nell'esempio proposto, per ragioni di semplicità espositiva, si è assunto che l'impresa avesse dedotto l'avviamento per una quota di 1/18 già a partire dal 2002, benché la modifica che ha imposto l'ammortamento dell'avviamento in un minimo di 18 anni sia stata introdotta solo a partire dal 2005.